



comune di
PRATO

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del
25/10/2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del
20/12/2012

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del
31/07/2013

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del
03/09/2014

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del
06/07/2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del
21/12/2015

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del
21/04/2016

INDICE

- Articolo 1: Finalità
- Articolo 2: Presupposto d'imposta
- Articolo 3: Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno
- Articolo 4: Soggetti passivi
- Articolo 5: Base imponibile
- Articolo 6: Abitazione principale
- Articolo 7: Equiparazione ad abitazione principale
- Articolo 8: Detrazione per abitazione principale
- Articolo 9: Esenzioni
- Articolo 10: Immobili assegnati dagli IACP
- Articolo 11: Fabbricati inagibili o inabitabili
- Articolo 12: Riduzioni
- Articolo 13: Determinazione delle aliquote
- Articolo 14: Dichiarazione
- Articolo 15: Versamenti
- Articolo 16: Riserva di gettito a favore dello Stato
- Articolo 17: Accertamento e riscossione
- Articolo 18: Rimborsi
- Articolo 19: Accertamento con adesione ambito di applicazione
- Articolo 20: Attivazione ed iter del procedimento
- Articolo 21: Atto di accertamento con adesione
- Articolo 22: Perfezionamento ed effetti della definizione
- Articolo 23: Riduzione delle sanzioni
- Articolo 24: Disposizioni finali

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l'applicazione **dell'imposta municipale propria** sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Prato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in applicazione dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 4 decreto legge 16 del 2012 convertito dalla Legge 44 del 2012
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO

1. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Tra i fabbricati sono ricompresi anche le abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
2. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30/12/ 1993 n. 557, e s.m.i., si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3. Le porzioni di immobili di cui al comma 2, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
4. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
5. per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
6. per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
 - a. i proprietari di immobili di cui all'articolo 3 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
 - b. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
 - c. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili determinata ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 504/92 e art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011 e più precisamente:
 - per **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 %, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
 - per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale

i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicato per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 - in caso di **utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero**, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, anche in deroga all'art. 2 del D.Lgs 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
 - per i **terreni**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
2. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali prive di rendita F/2 (immobile collabente), F/3 (immobile in corso di costruzione) ed F/4 (immobile in corso di definizione), la base imponibile è costituita dal valore venale, dell'area considerata edificabile, in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ARTICOLO 6 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende (comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 e s.m.i.) l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ARTICOLO 7 EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Viene equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare con le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate su modello appositamente predisposto, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 14, unitamente alla dichiarazione stessa; tale adempimento, non deve essere assolto anche per gli anni successivi in assenza di variazioni. In caso di tardiva presentazione della comunicazione richiesta, la riduzione sarà applicata a partire dall'anno successivo.

ARTICOLO 8 DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. Nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.
3. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione di cui al comma 1, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ARTICOLO 9 ESENZIONI

- 1 L'imposta municipale propria non si applica:
 - a. Ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali si applica l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 7 e 10 dell'art.13 D.L. 201/2011
 - b. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; .
 - c. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
 - d. Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. Ad un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); alle Forze di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); alle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia.
 - f. Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - g. Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui art. 13, c.8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 2014/2011

Per poter usufruire delle esenzioni di cui al comma 1 lettere b, c, d, e, f, g, è necessaria la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, a

pena di inammissibilità. Tale adempimento, non deve essere assolto anche per gli anni successivi in assenza di variazioni.

- 2 Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :
- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104* , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h. i terreni agricoli, ricadenti nelle aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
 - i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. A partire dal 1/1/2013 si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze n. 200 del 19/11/2012 e ss.mm. ed in particolare:
 1. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali

dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione
3. in ogni caso l'esenzione non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. 17/5/1999 n. 153.

ARTICOLO 10 IMMOBILI ASSEGNATI DAGLI IACP

1. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, adibite ad abitazione principale, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale; non si applica invece l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.

ARTICOLO 11 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari:
 - a. per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - b. nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere:
 - accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - attestato da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
5. Non si considerano inagibili gli immobili sottoposti ad interventi edilizi di risanamento o ristrutturazione.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante propri incaricati.

ARTICOLO 12 RIDUZIONI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso

comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- b. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'articolo 11 e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Per poter fruire della riduzione il contribuente ha l'obbligo di presentare la documentazione di cui sopra entro il termine di scadenza della dichiarazione IMU di cui al successivo art. 14. In caso di tardiva presentazione della certificazione richiesta, la riduzione sarà applicata a partire dall'anno successivo.
 3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
 4. Tali agevolazioni devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ARTICOLO 13 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Le aliquote sono inoltre pubblicate con le modalità e nei tempi stabiliti dal D.L. 201/2011 art. 13, comma 13-bis. In caso di mancata approvazione entro predetto termine nonché di mancata pubblicazione nei termini di cui all'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Per usufruire di eventuali aliquote agevolate deliberate per casi specifici è necessario presentare una comunicazione su apposito modello redatto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo all' applicazione dell'aliquota agevolata, pena decadenza del beneficio.

ARTICOLO 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato di cui all'art. 9 comma 6 del Decreto legislativo 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino eventi che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. I soggetti passivi non devono dichiarare le variazioni delle soggettività passive per gli atti registrati con "Modello Unico Informatico" (MUI) e per le dichiarazioni di successione

apertesi dal 01/01/2012. Permane invece, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della L. 296/2006, l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico informatico.

3. I soggetti passivi non devono dichiarare le variazioni di residenza.
4. I soggetti passivi non devono dichiarare i terreni incolti.
5. Si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.
6. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
8. La dichiarazione potrà essere presentata al Servizio Tributi del Comune di Prato oppure presso gli uffici della Società Risorse S.p.A..

ARTICOLO 15 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1 al 15, l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento sia sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
7. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° Dicembre 2012 sarà possibile versare anche con apposito bollettino postale.

8. il pagamento dell' imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. Qualora il Comune non abbia deliberato le aliquote e le detrazioni entro il termine previsto per il versamento dell'acconto, lo stesso viene versato in ragione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 si stabilisce che l'importo fino a concorrenza del quale il versamento dell'imposta non è dovuto è pari ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per ciascun anno e costituisce anche limite minimo per i rimborsi.

ARTICOLO 16 RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO

1. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ARTICOLO 17 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

ARTICOLO 18 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso per importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 15 c. 10.

ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Come consentito dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs 23/2011 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili per la quale interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo sulla base dei diversi criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ARTICOLO 20 ATTIVAZIONE ED ITER DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - **d'ufficio:** prima della notifica dell'avviso di accertamento, qualora se ne ravveda l'opportunità, recapitare al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata, notifica, posta certificata con indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - **su istanza del contribuente:** il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90gg. dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15gg. dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo raccomandata A/R o posta certificata.
2. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

ARTICOLO 21 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

ARTICOLO 22 PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile d'ufficio.
4. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ARTICOLO 23 RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016